



Denominazione associazione: E. Tassinari ° B. Grassi
Sede legale: Corso Italia n° 4/2 – Savona
Tel. 019 853244 – 338 2964446
Codice Fiscale: 92080840090

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Iscritta al registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato, Settore Sanitario, con il codice SN/SV/AG/12/2006 ai sensi della Legge 11/08/1991 n°266 e della Legge Regionale 28/05/1992 n° 15

Repertorio n. 12719

Raccolta n. 2972

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno venticinque del mese di luglio, in Pietra Ligure, Via XXV Aprile n. 38, nell'aula della scuola infermieri presso l'Ospedale Santa Corona.

Avanti a me Lorenzo LA CAVA, Notaio in Finale Ligure, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Savona, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia dei comparenti, con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

- TASSINARI Tiziana, nata a Savona il 27 febbraio 1956, residente in Spotorno, Piazza Napoleone n. 11/7, medico, CODICE

FISCALE: TSS TZN 56B67 I480L, la quale dichiara di intervenire al presente atto, oltre che in proprio in nome, vece e

conto di STETTINI Piero, nato a Savona il 21 dicembre 1954,

residente in Savona, Via Servettaz n. 14/9, psicologo, CODICE

FISCALE: STT PRI 54T21 I480F, a quanto infra autorizzata in forza di procura speciale autenticata da me Notaio in data o-

dierna rep.n. 12705 che in originale, omessane la lettura

per espressa dispensa avutane dalle parti, si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e

sostanziale;

- TURCHETTO Pier Giuseppa, nata a Pietra Ligure il 3 ottobre 1942, residente in Borgio Verezzi, Via San Giuseppe 4, casa-

Dr. LORENZO LA CAVA

NOTAIO

17024 FINALI LIGURE - Via Roma, 14 - Telefono 019 693334 - Fax 019 6816882
e-mail: llacava2@notariato.it

- BOCCARDO Massimiliano, nato a Genova il 25 marzo 1947, residente in Finale Ligure, frazione Gorra, Via per Borgio n. 9, medico chirurgo, CODICE FISCALE: BCC MSM 47C25 D969A;

- ANGELINI Anna Maria, nata ad Imperia il 1° luglio 1941, residente in Finale Ligure, Via S. Cagna n. 29/7, casalinga, CODICE FISCALE: NGL NMR 41L41 E290L;

- DI SILVESTRE Luisella, nata a Genova il 1° aprile 1959, residente in Pietra Ligure, Via N. Sauro n. 15, infermiera professionale, CODICE FISCALE: DSL LLL 59D41 D969J.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Tra i predetti signori TASSINARI Tiziana, TURCHETTO Pier Giuseppe, BALDINOTTI TIZZONI Graziella, MACCAGLI Carla, CHIODI REBONATO Marina, GRILLO Mirco, GHIGLIONE Pietro, GIANATTI Paolo, BASSANI Fabiana, ALESSIO Teresina, BOCCARDO Massimiliano, ANGELINI Anna Maria, DI SILVESTRE Luisella e STETTINI Piero, quest'ultimo, come sopra rappresentato, viene costituita un'Associazione ONLUS denominata "E. Tassinari ° B. Grassi" con sede in Savona, Corso Italia n. 4/2 e durata illimitata.

ART. 2

L'Associazione non ha fini di lucro, ma persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale volontaria nel campo

legge 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) e pertanto il presente atto è registrato gratuitamente ed è esente dall'imposta di bollo.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "E. Tassinari ° B. Grassi"

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ART. 1

E' costituita con sede in Savona Corso Italia n. 4/2 l'Associazione onlus denominata "E. Tassinari ° B. Grassi".

La durata dell'Associazione è illimitata.

Per deliberazione degli amministratori la sede potrà essere trasferita ad un diverso indirizzo nell'ambito del comune di Savona.

ART. 2


L'Associazione non ha fini di lucro.

ART. 3

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale volontaria nel campo sanitario e sociosanitario a favore della prevenzione dell'ictus cerebrale.

L'Associazione si propone di perseguire in concreto i seguenti scopi:

- suscitare e mantenere l'interesse pubblico sui problemi connessi alla prevenzione e alle conseguenze dell'ictus cerebrale, promuovendo la ricerca scientifica, dibattiti e conferenze, utilizzando ogni più opportuno mezzo di informazione e propaganda;



L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 4

L'Associazione si avvarrà di tutte le agevolazioni, disposizioni di legge, finanziamenti ed altro, statali, regionali, provinciali, comunali, di enti pubblici e privati, della Comunità Europea, atti a raggiungere gli scopi sociali. Può compiere altresì tutte le operazioni, mobiliari e finanziarie, aventi pertinenza con gli scopi sociali.

ART. 5

L'Associazione può ricevere donazioni e lasciti di carattere mobiliare e immobiliare.

TITOLO II - SOCI

ART. 6

L'Associazione ha le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Benemeriti;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Ordinari.

Tutti i soci, a qualsiasi titolo, prestano la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. E' assolutamente vietato ai soci di accet-

nascita , codice fiscale, l'indirizzo di residenza ed inoltre l'accettazione incondizionata dello Statuto Sociale e degli eventuali regolamenti interni. La domanda dovrà essere accompagnata dalla tassa di ammissione.

Per l'iscrizione in altra qualità di socio non è prevista la controfirma di soci.

L'ammissione ha luogo per votazione del Consiglio di Amministrazione che delibera, dopo attento esame, solo ad unanimità di tutti i componenti.

ART. 9

Tutti i soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale, da pagarsi entro il mese di gennaio, che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione nell'ultima seduta di ogni anno.

ART. 10

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una tassa di iscrizione che sarà annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, nell'ultima seduta di ogni anno.

ART. 11

I soci che si rifiutano o si astengono, dopo esplicito invito scritto, di pagare la quota sociale, saranno dichiarati morosi ed automaticamente, come tali, saranno cancellati dal libro soci.

In ogni caso, anche quando il socio viene escluso per morosità, l'Associazione ha diritto al pagamento delle quote as-

L'Assemblea è retta dall'Assemblea Generale dei soci che ha pieni poteri.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Amministrazione e la disciplina interna sono affidati al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Associazione.

ART. 14

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea sarà convocata in via ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno sociale.

In tale adunanza oltre all'esame ed approvazione del bilancio consuntivo ed alla approvazione del programma di attività, si procederà alle nomine delle cariche scadute, secondo le modalità previste dall'Art. 20 ed alla proclamazione, se ritenuta opportuna, di nuovi soci benemeriti.

ART. 15

L'Assemblea sarà convocata in via straordinaria quando il consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei votanti, lo crederà opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci, in regola con il versamento della quota sociale, con lettera motivata e comunque sempre in caso di modifica dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto e di scioglimento dell'Associazione.

cazione prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta (metà più uno dei soci regolarmente iscritti ed in regola con le quote associative).

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e potrà validamente deliberare secondo la volontà espressa dalla metà più uno dei soci presenti. A parità di voto, prevarrà il voto di chi presiede l'Assemblea.

ART. 19

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali e ciascuno di essi ha diritto ad un voto.

I soci benemeriti od i soci sostenitori possono presenziare con parere consultivo e senza diritto di voto; essi non possono rivestire cariche sociali. Ogni socio avente diritto dovrà intervenire personalmente all'Assemblea, non essendo ammesse le deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza sarà presieduta dal Vice-Presidente, in assenza anche di questi, dal socio che tra i presenti ha la maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione e tra questi il più anziano di età.

La verifica dei poteri è assegnata insindacabilmente a colui che preside.

ART. 20

strazione.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione per tutte le deliberazioni, tranne per quelle per le quali sia prevista una maggioranza diversa, dal presente statuto, decide a maggioranza dei componenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere:

a) a prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per la vita sociale e per i provvedimenti disciplinari;

b) a redigere ed approvare, in caso di necessità, un regolamento interno di tutta l'attività sociale e dei provvedimenti disciplinari;

c) stabilire l'importo delle tasse di ammissione, di iscrizione e delle quote sociali annuali;

d) a redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, dai quali devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché una relazione sull'attività sociale svolta e da svolgere;

e) ad esaminare singolarmente le nuove domande di ammissione o di iscrizione all'Associazione, votandone l'ammissione od il rigetto;

f) a nominare, nella prima seduta ed ogni volta che sarà necessario, un segretario che può essere scelto sia tra i com-

Il Consiglio di Amministrazione può conferire, ad uno o più dei suoi componenti o ad uno qualunque dei soci, determinate o specifiche funzioni da esercitare sotto la sorveglianza del Presidente.

TITOLO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) e possono essere nominati anche fuori dagli associati.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

ART. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato facoltativamente dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre esercizi. Viene rinnovato assieme agli altri organi sociali.

I componenti del Collegio sono rieleggibili.

ART. 30

Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il presidente che ha il compito di convocare le riunioni del Collegio stesso.

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti controllare l'amministrazione, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 35

Il bilancio consuntivo dell'Associazione, da approvarsi nei termini previsti all'art. 14, deve contenere tutte le entrate e le spese relative al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre.

L'Associazione impiega gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, secondo le indicazioni contenute nel presente statuto, od in mancanza di tali organizzazioni, secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi in vigore.

ART. 37

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme

=====PROCURA SPECIALE=====

Con la presente scrittura il sottoscritto:=====

- STETTINI Piero, nato a Savona il 21 dicembre 1954, residente in ¹ Noli (Sv) Via U. La Malfa n. 5, psicologo, CODICE

FISCALE: STIPPE 54721 I480F

=====N O M I N A=====

come sua procuratrice speciale la dott.ssa TASSINARI Tiziana, nata a Savona il 27 febbraio 1956, residente in Spotorno, in Piazza Napoleone n. 11/7, affinché in suo nome, vece e conto, intervenga, quale socio fondatore, all'atto costitutivo dell'associazione ONLUS denominata "E. Tassinari ° B. Grassi", con sede in Savona, Corso Italia n. 4/2, avente finalità di solidarietà sociale volontaria nel campo sanitario e socio - sanitario a favore della prevenzione dell'ictus cerebrale.=====

A tal fine conferisce alla nominata procuratrice tutti i poteri all'uopo necessari per esperire il suo mandato, compresi quelli di sottoscrivere l'atto con relativo statuto; versare la quota di iscrizione relativa al primo anno; nominare i componenti del Consiglio Direttivo, fare in genere quant'altro necessario od utile per la miglior esecuzione della presente. Il tutto con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge e da esaurire in unico contesto.=====

7 Stettini con "Savona, N. e Serretta 21/19/19"

Finale Ligure, 25 luglio 2005.

3-8-2005

INCORSO DI
AGGIORNAMENTO

5

dei corsi consentiti -

TI della legge

4 agosto 2005

Noni Polveretti

